

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1902 del 12/04/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA AUTOCARROZZERIA IMPERIALE SRL (Imp. Via Dell'Industria) MIRANDOLA (MO). Rif. Prot. n. 634/2016 SUAP Unione dei Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Prat. n. 13827/2016 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1976 del 12/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno dodici APRILE 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA AUTOCARROZZERIA IMPERIALE SRL (Imp. Via Dell'Industria) MIRANDOLA (MO).

Rif. Prot. n. 634/2016 SUAP Unione dei Comuni Modenesi Area Nord.

Rif. Prat. n. 13827/2016 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 30/3/2016 la Ditta AUTOCARROZZERIA IMPERIALE SRL, avente sede legale in comune di Mirandola (MO), v. 2 Giugno n. 63/65, quale gestore del nuovo impianto da ubicarsi in comune di Mirandola, v. Dell'Industria, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 14/4/2016 con prot. n. 6412;

L'impianto di cui sopra effettuerà l'attività di verniciatura di parti di automobili;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

In data 6/7/2016, con nota prot. n. 12340 è stata indetta, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90, Conferenza dei Servizi per il giorno 28/7/2016;

In data 25/7/2016, assunta agli atti con prot. n. 13826, è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena, la richiesta dell'Azienda di sospensione del procedimento ed il rinvio della relativa Conferenza di Servizi, in quanto in procinto di presentare documentazione integrativa che modifica in parte il progetto presentato;

La domanda è stata perfezionata con le integrazioni volontarie assunte agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 28/11/2016 con prot. n. 22020;

In data 1/12/2016, con nota di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 22368 è stata indetta, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90, Conferenza dei Servizi, i lavori della quale si sono svolti in data 15/12/2016;

La Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell'art.14, comma 3, della legge 241/1990, tenutasi il giorno 15/12/2016, ha ritenuto necessario richiedere la presentazione di documentazione integrativa; tale richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 3/2/2017 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 1994;

In data 13/2/2017, con nota di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 2602, è stata nuovamente riunita la Conferenza dei Servizi, i lavori della quale si sono svolti in data 24/2/2017;

Durante l'iter autorizzatorio e i lavori della Conferenza di Servizi, tenutasi il giorno 24/2/2017, sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole di ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, come da istruttoria tecnica prot. n. 3783 del 28/2/2017, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere igienico sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, Sede di Mirandola, prot. n. 11045 del 20/2/2017;
- parere relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena, Distretto Area Nord-Mirandola, prot. n. 3359 del 23/2/2017;
- parere relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di Mirandola con prot. n. 6332 del 24/2/2016;

La Conferenza dei Servizi, tenutasi il giorno 24/2/2017, ha espresso parere favorevole al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, come risulta da verbale n. 1/2017 depositato agli atti, alle seguenti condizioni:

- la ditta dovrà fornire, prima del rilascio dell'A.U.A.,
 - le relative schede tecniche regionali con indicazione dei valori dimensionali;
 - i dati relativi alla superficie e volume della zona di adsorbimento, per i calcoli della velocità di attraversamento e del tempo di permanenza dell'area nella zona citata;
 - una descrizione relativa alle modalità di convogliamento delle emissioni delle diverse cabine di verniciatura in termini di contemporaneità di esercizio;

- alla data di messa a regime degli impianti, in concomitanza con la presentazione delle analisi, la Ditta dovrà provvedere ad informare Arpae in merito alle modifiche dello stabilimento di Via 2 Giugno n. 63/65, da realizzare in seguito al trasferimento delle attività nella nuova sede;

La domanda di autorizzazione è stata perfezionata con la documentazione richiesta in sede di Conferenza di Servizi, assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena di Modena in data 7/4/2017 con prot. n. 13827;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria e degli esiti della Conferenza di Servizi, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 al Gestore della ditta AUTOCARROZZERIA IMPERIALE SRL per l'impianto ubicato in comune di Mirandola, v. Dell'Industria, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

3) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

4) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 12/4/2017 con scadenza al 12/4/2032;

5) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

6) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

7) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord;

8) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Mirandola

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

9) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ARIA

Ditta AUTOCARROZZERIA IMPERIALE SRL (Imp. Via Dell'Industria) MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 2 del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto con emissioni inquinanti in atmosfera;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta AUTOCARROZZERIA IMPERIALE SRL intende svolgere in comune di Mirandola, v. Dell'Industria, attività di verniciatura di parti di automobili e relativamente alle emissioni in atmosfera, presenta la seguente configurazione:

Emissione n.	Descrizione
1-2	Carteggiatura - fase 1
3-4-5-6-7-8	Carteggiatura - fase 3
9-10-11-12	Carteggiatura - fase 5
13	Carteggiatura - fase 5 bis
14	Verniciatura
15-16	Verniciatura neri - Fase 7
17-18	Ritocco Imperiale – fase 9
19	Ritocco Lamborghini – fase 10
20	Ricambi aria lucidatura – fase 8
21	Ricambi aria lucidatura – fase 9 bis
22	Ricambio aria lucidatura – fase 10 bis

Dal progetto presentato a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta il seguente consumo di materie prime:

- vernice fondo	12	t/anno
- vernice base per colore	15	t/anno
- vernice trasparente	7	t/anno
- catalizzatori	7	t/anno
- solvente per vernici	15	t/anno
- solvente lavaggio pistole	10	t/anno
- pasta lucidante	2	t/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Mirandola, pur regolarmente convocato, non ha partecipato alla Conferenza dei Servizi e non ha inviato alcun parere scritto. Pertanto ai sensi dell'art. 14 ter c. 7 della L. 241/90 si può ritenere acquisito il relativo assenso.

ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, con nota prot. n. 3783 del 28/2/2017, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

L'Azienda USL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica, Sede di Mirandola, con nota prot. n. 11045 del 20/2/2017, ha espresso parere igienico sanitario favorevole;

La Conferenza dei Servizi, tenutasi il giorno 24/2/2017, ha espresso parere favorevole al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, come risulta da verbale n. 1/2017 depositato agli atti, alle seguenti condizioni:

- la ditta deve fornire, prima del rilascio dell'AUA,
- le relative schede tecniche regionali con indicazione dei valori dimensionali;
- i dati relativi alla superficie e volume della zona di adsorbimento, per i calcoli della velocità di attraversamento e del tempo di permanenza dell'area nella zona citata;
- una descrizione relativa alle modalità di convogliamento delle emissioni delle diverse cabine di verniciatura in termini di contemporaneità di esercizio;
- alla data di messa a regime degli impianti, in concomitanza con la presentazione delle analisi, la Ditta dovrà provvedere ad informare Arpae in merito alle modifiche dello stabilimento di Via 2 Giugno n. 63/65, da realizzare in seguito al trasferimento delle attività nella nuova sede;

La domanda di autorizzazione è stata perfezionata con la documentazione richiesta in sede di Conferenza di Servizi, assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena di Modena in data 7/4/2017 con prot. n. 13827;

Da quanto è possibile valutare dagli atti depositati e dalla istruttoria interna effettuata, per gli impianti e attività in progetto risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento; risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta AUTOCARROZZERIA IMPERIALE SRL è autorizzata ad installare ed esercire uno stabilimento da ubicarsi nel comune di Mirandola, v. Dell'Industria, provincia di Modena, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicati.

Capacità Nominale	0,160	t/COV/giorno
Consumo massimo teorico di solvente	41,80	t/COV/anno
Emissione convogliata teorica	7	t/COV anno
Emissione diffusa annua teorica	10,45	t/COV anno

Valore limite di emissione diffusa : 25% di input di solvente

PUNTI DI EMISSIONE N. 1-2 – CARTEGGIATURA (prima preparazione) FASE 1

portata massima	22.000	Nmc/h	cad.
altezza minima del camino	12	m	cad.
durata	10	h/g	cad.

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI + CARTUCCE

PUNTI DI EMISSIONE N. 3-4-5-6-7-8 – CARTEGGIATURA (seconda preparazione) FASE 3

portata massima	22.000	Nmc/h	cad.
altezza minima del camino	12	m	cad.
durata	10	h/g	cad.

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI + CARTUCCE

PUNTI DI EMISSIONE N. 9-10-11-12 – CARTEGGIATURA (terza preparazione) FASE 5

portata massima	22.000	Nmc/h	cad.
altezza minima del camino	12	m	cad.
durata	10	h/g	cad.

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI + CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 – CARTEGGIATURA (preparazione su banchi aspirati – 6 calate) FASE 5 bis

portata massima	22.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	10	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI + TASCHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 – VERNICIATURA

(- 11 cabine: contemporaneità teorica 7 o modulata in base alla portata massima di aria estratta di 300.000 Nmc/h

- primo fondo fase 2: 2 cabine

- secondo fondo fase 4: 3 cabine

- verniciatura finale fase 6: 6 cabine - lavaggio pistole in cabina chiusa)

portata massima	300.000	Nmc/h
altezza minima del camino	17,5	m
durata	10	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

C.O.V. (espresso come C-org.totale) 30 mg/Nmc (*)

Impianto di abbattimento: FILTRI A PANNELLI + MANICHE per ciascuna cabina +
ROTOCONCENTRATORE (28.900 Nmc/h circa) +
COMBUSTORE RIGENERATIVO (11.200 Nmc/h circa)

(*) oppure 50 mg/Nmc; in tal caso l'emissione dovrà essere dotata di analizzatore in continuo di Portata e COV.

PUNTI DI EMISSIONE N. 15-16 – VERNICIATURA NERI - FASE 7

portata massima 44.000 Nmc/h cad.

altezza minima del camino 12 m cad.

durata 10 h/g cad.

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 3 mg/Nmc

C.O.V. 50 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI + CARTUCCE

PUNTI DI EMISSIONE N. 17-18 – RITOCO IMPERIALE - FASE 9

portata massima 44.000 Nmc/h cad.

altezza minima del camino 12 m cad.

durata 10 h/g cad.

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 3 mg/Nmc

C.O.V. 50 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI + CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 19 – RITOCO LAMBORGHINI - FASE 10

portata massima 44.000 Nmc/h

altezza minima del camino 12 m

durata 10 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 3 mg/Nmc

C.O.V. 50 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI + CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 20 – RICAMBI ARIA LUCIDATURA - FASE 8

portata massima 14.400 Nmc/h

altezza minima del camino 12 m

durata 10 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 21 – RICAMBI ARIA LUCIDATURA - FASE 9 bis

portata massima 3.600 Nmc/h

altezza minima del camino 12 m

durata 10 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 22 – RICAMBI ARIA LUCIDATURA - FASE 10 bis

portata massima 3.600 Nmc/h

altezza minima del camino 12 m

durata 10 h/g

Ogni cabina di carteggiatura è dotata di levigatori orbitali dotati di aspirazione localizzata con filtro dedicato recapitante a monte del filtro della cabina

Prescrizioni

Relativamente al punto di emissione n. 14, dovranno essere installati adeguati bocchettoni di prelievo che consentano di poter analizzare separatamente le tre correnti (le emissioni derivanti dai rotoconcentratori e dal combustore) prima della miscelazione.

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

I consumi delle materie prime per le cabine di verniciatura che non afferiscono al post-combustore devono essere registrati su apposito Registro tenuto a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Entro il 31 marzo di ogni anno **La Ditta è tenuta a presentare** ad ARPAE (SAC di Modena e Distretto competente per territorio), **la Dichiarazione Annuale di Conformità ai valori limite di emissione** relativamente **all'esercizio dell'anno precedente secondo il "Modello F"**

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE – Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

- Relativamente ai punti di emissione n. 20, 21 e 22 su un campionamento eseguito alla data di messa regime.

Alla data di messa a regime degli impianti, in concomitanza con la presentazione delle analisi, la Ditta dovrà provvedere ad informare Arpaee in merito alle modifiche dello stabilimento di Via 2 Giugno n. 63/65, da realizzare in seguito al trasferimento delle attività nella nuova sede.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE – Distretto territorialmente competente, le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Combustore:

- misuratore della temperatura in camera di combustione;
- sistema di registrazione in continuo della temperatura in camera di combustione che non dovrà mai scendere al di sotto di 750° C, quindi le attività di verniciatura non potranno mai iniziare prima che il combustore abbia raggiunto tale temperatura.

La ditta dovrà indicare dove sono previsti sistemi di by pass, quali sistemi di sicurezza che funzioneranno in condizioni di emergenza.

A presidio di tali dispositivi dovranno essere installati sistemi di controllo con registrazione del funzionamento on-off.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli

- organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE-S.A.C. di Modena e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	UNI EN 12619
Composti organici volatili (con caratterizzazione e determinazione dei singoli composti)	UNI EN 13649 (in caso di ricerca di composti estremamente volatili prevedere il raffreddamento della fiala durante il campionamento e/o doppia fiala di prelievo o, in alternativa, campionamento in sacche di

	materiale inerte tipo tedlar, nalophan posticipando l'adsorbimento su fiala, in condizioni controllate, in laboratorio)
--	---

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- Annuale per i punti di emissione n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19;
- Semestrale per il punto di emissione n. 14.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta AUTOCARROZZERIA IMPERIALE SRL (IMP. Via Dell'Industria) MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".


B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta AUTOCARROZZERIA IMPERIALE SRL, nell'impianto in comune di Mirandola (MO), Via Dell'Industria, svolge attività di verniciatura di parti di automobili;

Così come è descritto nella valutazione previsionale d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dalle apparecchiature tecniche che verranno installate al primo piano dello stabile all'interno degli appositi vani chiusi, ma dotati di griglie di areazione a parete:
 - S1: impianto di cogenerazione Viessmann, provvisto di silenziatore (Lp = 56 dBA a 1 m)
 - S2: assorbitore Yazaki (Lp = 57 dBA a 1 m)
 - S3: torre evaporativa (Lp = 69 dBA a 5 m)
 - S4: locale contenente 3 compressori Atlas (Lp complessiva = 78,8 dBA)
 - S5: combustore concentratore rotativo (Lp = 85 dBA a 1 m)
 - S6: 34 monoblocchi dei gruppi filtranti delle cabine di verniciatura (Lp = 71 dBA a 1 m per ciascun gruppo ipotizzato il funzionamento contemporaneo di 12 gruppi per una LP complessiva di 81,8 dBA)
(E' stato trascurato il rumore derivante direttamente dall'attività di verniciatura in quanto verrà effettuato all'interno del capannone completamente chiuso e che non darà quindi contributi di rumore all'esterno)

Primo Piano



- le sorgenti di rumore di cui sopra sono attive in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00);
- l'area di interesse del nuovo stabilimento, posta all'interno della zona industriale di Mirandola, è stata attribuita, dalla vigente classificazione acustica comunale, a una classe V – Aree prevalentemente industriali con limiti acustici ammissibili pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- i livelli sonori previsti assicurano il rispetto dei valori limiti di zona e differenziali presso i ricettori considerati;

La rumorosità di fondo presente, dovuta al rumore prodotto dalle altre attività industriali presenti nella zona e dal traffico presente su via dell'Industria, è stata indagata attraverso una campagna fonometrica effettuata dal TCAA nel punto P1, localizzato a nord ovest. Le misure effettuate in data 13/03/2014 sono considerate ancora valide in quanto non sono intervenute modifiche sostanziali allo scenario acustico dell'area.

Le valutazioni effettuate evidenziano che l'impatto generato dalle sorgenti è poco significativo, quindi non sono state effettuate valutazioni sui valori limite differenziali.

C-ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta AUTOCARROZZERIA IMPERIALE SRL in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Nord Carpi, prot. n. 3359 del 23/02/2017;

Visto il parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Mirandola al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, prot. n. 6332 del 24/02/2017;

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Mirandola, Via Dell'Industria, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta AUTOCARROZZERIA IMPERIALE srl, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, alle seguenti condizioni:

- 1) l'esercizio dell'attività e il funzionamento degli impianti devono avvenire esclusivamente in periodo diurno (06:00 -22:00); impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire il rispetto dei limiti di zona;
- 2) In fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;
- 3) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.